

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

PRESID – CNR – Presidenza		
Tit:	CI:	F:
N. 0000490		29/01/2007

BANDO N. 364.17

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DUE UNITÀ DI PERSONALE - PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE DIRIGENTE DI RICERCA

IL PRESIDENTE

- **VISTO** il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;
- **VISTO** il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme d'esecuzione del T.U. citato;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15;
- **VISTO** il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171;
- **VISTA** la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- **VISTA** la Legge 12 ottobre 1993, n.413 sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
- **VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per le parti compatibili con l'attuale Regolamento del CNR;
- **VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n.68 entrata in vigore il 18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- **VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **VISTO** il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 in data 11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in conformità con le disposizioni del Regolamento del personale;
- **VISTO** il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno 2005 "Attuazione degli artt. 5 e 11 del Regolamento del Personale", come integrato con decreto del Presidente n. 66 prot. 2240 in data 12 ottobre 2005;
- **VISTO** il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5 comma 3;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- **VISTO** il DPCM in data 4 agosto 2005 recante “Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005);
- **ESPERITE** le procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-*bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
- **VISTO** il Piano Triennale di attività del CNR 2005-2006, approvato dal MIUR in data 4 agosto 2005;
- **VISTO** il Piano Triennale di attività del CNR 2006-2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2006;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 237 in data 20 dicembre 2006;

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto, in applicazione del DPCM 4 agosto 2005, un concorso pubblico per titoli per la copertura di due posti di primo livello professionale, dirigente di ricerca, articolati in Posizioni secondo le indicazioni specifiche di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante del bando.
2. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell’art. 56 c. 5° del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento procedere ad interventi di riorganizzazione, l’Ente potrà disporre l’assegnazione dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla Posizione per la quale hanno concorso.
3. L’effettiva assunzione sarà condizionata ai limiti posti dalla Legge Finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che saranno conseguentemente emanati.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso sono richiesti:
 - a) capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore di ricerca indicato nell’allegato A) maturata presso Università od Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - b) la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l’esclusione dal concorso.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 3

Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
 - a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
 - b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
 - c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4, comma 2, in particolare le lettere f), i);
 - d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando;
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio del D.C.S.G.R. - CNR può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Dirigente del Ufficio Concorsi e Borse di Studio del D.C.S.G.R. - CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 4

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato A), ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche – D.C.S.G.R. - Ufficio Concorsi e Borse di Studio - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, potrà essere presentata per l'accettazione direttamente al Servizio per la Gestione Informatica dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto verrà rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione al concorso - bando n. - area scientifica..... - posizione..... - codice di riferimento.....";
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) cognome e nome;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del bando, area scientifica, posizione di cui all'allegato A), esatto codice di riferimento;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- e) la cittadinanza posseduta;
 - f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
 - i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - j) eventuali elementi utili ai fini dell'applicazione dell'art. 5 comma 3 del CCNL vigente;
 - k) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
 - l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
 - m) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - n) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 ed i titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a parità di valutazione previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/1994, per come modificato dall'art. 5 del DPR n. 693/1996, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
 - o) di accettare l'eventuale cambio della sede disposto dall'Ente ai sensi dell'art. 1 comma – 2 del presente bando.
3. La firma autografa in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
- a. curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti e gli altri titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, didattica eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
 - b. documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
 - c. elenco firmato in sei copie di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto b);
 - d. tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione;
 - e. elenco in sei copie delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti di cui al precedente punto b);
 - f. supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti a) b) c) e).

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

I documenti, titoli, rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettera a) dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
- in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod.B), resa ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000;
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato mod.B2) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art.46 del citato DPR 445/2000;
- mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod. B1) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000.

Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui ai mod. B – B1 dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutati.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.

Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 5

Commissioni di Concorso

1. Nell'ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici sono nominate per ogni area scientifica di cui all'allegato A) con decreto del Presidente del CNR e sono costituite da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, le composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art.6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio del D.C.S.G.R. può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. Dopo il quindicesimo ed entro il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art.5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
- 1.bis Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) e b);
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 100 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a) il curriculum, di cui all'art. 4 comma 4, lettera a) massimo 50 punti.
Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare:

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- i servizi prestati presso le Università o Enti di Ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - l'organizzazione, direzione e coordinamento di unità di ricerca integrate in progetti;
 - il coordinamento di iniziative scientifiche svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti non compresi nella successiva lettera b);
- b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera c), massimo punti 10;
- c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e i brevetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera b) massimo punti 40 con un massimo di punti 4 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.
3. Ciascuna Commissione conclusa la valutazione dei titoli, forma la graduatoria di merito per ciascuna Posizione ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il più elevato punteggio finale.
4. L'idoneità è conseguita se il punteggio finale non è inferiore a 70.

Art. 7

Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza a parità di merito, espressamente indicati in domanda, devono allegare alla domanda stessa i documenti in carta semplice dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. È tuttavia, facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000.

Art. 8

Regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarità formale degli atti medesimi e, verificata la regolarità del procedimento, approva con proprio provvedimento le graduatorie di merito per ciascuna area scientifica e posizione e nomina il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso per ciascuna di esse secondo la vigente normativa nonché la graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al primo livello professionale –dirigente di ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall'impiego.

Art. 9

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, i candidati possono chiedere all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 10

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione Europea devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti degli obblighi militari;
 - b) certificato di idoneità fisica, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare o da ufficiale sanitario del comune di residenza;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di cui al comma 1., i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato di godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità nello Stato di cui lo straniero è cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;

- e) certificazione relativa alla idoneità fisica all'impiego come indicato nel punto 1. lettera b)

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 49932172 – fax 06 49933852)

Art. 13

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami ed in via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 14
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Roma, lì

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Pistella

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO A

AREA SCIENTIFICA (III) "SCIENZE FISICHE"

Posizione A:

Profilo: Dirigente di Ricerca primo livello n° posti: 1

Tematica di lavoro: Crescita epitassiale a fasci molecolari di eterostrutture di semiconduttori composti ad elevata purezza e nei dispositivi optoelettronici basati su tali materiali.

Lingua: Conoscenza della lingua Inglese

Sede di lavoro: Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN) – PISA

Codice di riferimento: PI125/1

AREA SCIENTIFICA (III) "SCIENZE FISICHE"

Posizione B:

Profilo: Dirigente di Ricerca primo livello n° posti: 1

Tematica di lavoro: Sviluppo di metodi di nanofabbricazione e/o di crescita di materiali innovativi per la realizzazione di sistemi funzionali e loro caratterizzazione e/o manipolazione di micro e nano-oggetti e/o utilizzo della radiazione di sincrotrone finalizzato all'ottimizzazione dei materiali e/o alla realizzazione e caratterizzazione dei sistemi nanostrutturati funzionali.

Lingua: Conoscenza della lingua Inglese

Sede di lavoro: Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN) – TRIESTE

Codice di riferimento: TS125/1

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO B

Al Consiglio Nazionale delle
Ricerche Ufficio Concorsi e
Borse di Studio del D.C.S.G.R.
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 ROMA
.....

BANDO DI CONCORSO N. PER L'ASSUNZIONE DI UNITÀ DI PERSONALE
- PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE DIRIGENTE DI RICERCA
.....

Il sottoscritto

Cognome.....

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome.....

Codice Fiscale

Nato a

Prov. Il

Attualmente residente a

Prov.

Indirizzo

CAP Telefono

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al bando n°:

area scientifica:

posizione:

codice di riferimento:

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

- di essere nato in data e luogo sopra riportati
- di essere residente nel luogo sopra riportato
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (in Italia per i cittadini stranieri):
Comune..... Prov.
Indirizzo
- di essere cittadino
- di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di essere iscritto nelle liste elettorali di Provincia oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
- di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso..... e di essere cessato..... a causa di.....

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- di non prestare attualmente servizio presso il CNR (in caso contrario specificare se si è dipendenti di ruolo o con contratto a tempo determinato, l'unità organica di appartenenza, il livello professionale ed il profilo di inquadramento)
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
- di avere idoneità fisica all'impiego
- di non aver riportato condanne penali
ovvero
- di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle relative sentenze):
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2 lettere a) e b)
- di accettare l'eventuale cambio della sede disposto dall'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente bando
- di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza da far valere a "parità di valutazione", previsti dall'art.5 del DPR n.487/1994, e successive modificazioni (vedi nota)

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato
- ovvero indicare i motivi del mancato godimento
- di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art.2, comma 2, lettera c)
- Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Annotazioni integrative

Allega, inoltre:

- curriculum firmato (cinque copie);
- una copia dei titoli accademici, professionali e di servizio;
- elenco firmato (cinque copie) delle dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti scelti;
- una copia di ciascuna pubblicazione e/o rapporto tecnico e/o brevetto scelto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Luogo e data.....

Il dichiarante

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

NOTA:

– D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ART.5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
- 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell'autorità consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità dovrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
- 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
- 11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per atto di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del I.N.P.S. circa la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato dalla competente prefettura;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla Legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello è deceduto per causa di lavoro nonché di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica, dalla quale risulti che la data di nascita dei figli deve essere antecedente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge 30 marzo 1971, n. 118);
- 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potrà essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza;
- c) dall'età. È preferito il candidato più giovane di età.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 19 – 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A (*)

Che le copie dei documenti in allegato alla presente dichiarazione e che vengono di seguito elencati (*)
sono copie conformi agli originali

Data

FIRMA(**)

(*) N.B. ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data certa, protocollo / titolo pubblicazione, ecc.)

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000: Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO C1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

(La dichiarazione deve essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli elementi che ne consentano la valutazione)

PER COMPROVARE TUTTI GLI STATI, LE QUALITÀ PERSONALI ED I FATTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ART.46

Data

FIRMA(*)

(*)datate e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000: Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO C2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del DPR 445/2000)

Il/1a sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A (*)

IN SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL'ART.46 (nascita, residenza, titolo di studio ecc) _____

Data

FIRMA(**)

- (*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al CNR eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

N.B.

1. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 i dati personali forniti dal dichiarante sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. L'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs citato, che può far valere nei confronti del CNR.
2. La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Il CNR si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.